Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 maggio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1964, n. **313**.

Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1964, n. **314**.

Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire alla Fondazione senatore Pascale in Napoli, Istituto per lo studio e la cura dei tumori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore della Fondazione senatore Pascale con sede in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2303, un contributo straordinario di lire un miliardo per il completamento e l'ampliamento degli edifici, impianti ed attrezzature dei servizi clinici.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in tre esercizi finanziari nella misura di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1965-66. Il predetto contributo è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro per la sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà corrisposto, per le opere, nei limiti dello stanziamento annuale, con decreto motivato del Ministro per la sanità su presentazione di stati di avanzamento dei lavori vistati dal medico provinciale e dal Genio civile.

I lavori sono sottoposti alla vigilanza del Genio civile.

Per gli acquisti delle attrezzature il contributo sarà corrisposto, nei limiti di cui al primo comma, con decreto del Ministro per la sanità, su presentazione di fatture vistate dal medico provinciale e dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1964, n. **315**.

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale

di Milano) » ed « Esposizione nazionale quadriennale di Roma » per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

E' concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 20.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63 e cioè: lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma », nonchè a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° maggio 1964, n. **316**.

Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa - Prima Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione, nel tratto fra il Bivio La Celsa e Prima Porta, delle opere di raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, autorizzate con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si farà luogo con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio finanziario 1961-62, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1964

SEGNI

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. **317**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Parma.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Parma, già scuola secondaria di avviamento professionale n. 2 a tipo industriale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. **318**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Grottammare (Ascoli Piceno).

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Grottammare (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 319.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Anzola dell'Emilia (Bologna).

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Anzola dell'Emilia (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 320.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Aurisina (Trieste).

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Aurisina (Trieste), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 321.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Alessandro Federici Della Costa, una palazzina sita in Roma, via G. Baglivi n. 6, distinta in catasto nuovo con foglio di mappa n. 594, partic. 35, sez. *A*, da utilizzare a sede sociale dell'Istituto stesso, come da atto di compravendita per dott. Ottorino D'Andrea, coadiutore del notaio dott. Mario Pulcini, repert. 30514, raccolta 10748 dell'8 ottobre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1964.

Accettazione di dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 3 Tesoro, foglio numero 136, con il quale, tra altri, il dott. Gianfranco Rossi Montecuccoli venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 10, con il quale, tra altri, il dott. Gianfranco Rossi Montecuccoli è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 10 gennaio 1964 con la quale il predetto dott. Gianfranco Rossi Montecuccoli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 10 gennaio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Gianfranco Rossi Montecuccoli dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1964
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 332. — VENTURA SIGNORETTI

(4363)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964.

Nomina del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia con incarico delle funzioni di prefetto di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, contenente lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, proponente per la parte di sua competenza;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Libero Mazza è nominato Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed è altresì incaricato di esercitare le funzioni di prefetto di Trieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1964
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 350. — CESSARI

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Determinazione dei salari medi per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende dei settori alberghi, turismo e pubblici esercizi della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, lettera *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari,

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate,

Decreta:

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa e alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende dei settori alberghi, turismo e pubblici esercizi della provincia di Modena, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data del 1° novembre 1962.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella di retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende dei settori alberghi, turismo e pubblici esercizi della provincia di Modena.

A) *Settore bars e caffè*

Categorie del personale	Categorie degli esercizi	
	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Uomini e donne superiori ai 20 anni	52.000	51.000
Uomini e donne inferiori ai 20 anni	51.000	50.000
Uomini e donne dai 16 ai 18 anni	47.000	46.000

B) *Settore ristoranti*

Categorie del personale	Categorie degli esercizi		
	Esercizi di 1ª categoria	Esercizi di 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Uomini e donne superiori ai 20 anni	61.000	60.000	58.500
Uomini e donne dai 18 ai 20 anni	—	59.000	56.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del rateo per tredicesima mensilità, festività e del valore del vitto.

Valutazione del vitto: L. 10.712 per 26 giornate, pari a L. 412 per giornata, per due pasti.

Valutazione dell'alloggio: L. 1300 mensili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(4321)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Determinazione dei salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande dei comuni di Massa Carrara e Montignoso (Massa Carrara).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la pos-

sibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1958, recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Massa-Carrara;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori i salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso (Massa-Carrara) sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Per le aziende alberghiere, pensioni e locande dei rimanenti Comuni della provincia di Massa Carrara, s'intendono confermate le retribuzioni medie determinate con il decreto ministeriale 9 maggio 1958.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, si applicano per il periodo di alta stagione decorrente dal 1° luglio al 31 agosto. Per i restanti mesi dell'anno (bassa stagione) le retribuzioni medie di cui trattasi, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente art. 1, si intendono ridotte del 15 %.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1962.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso (Massa Carrara) per l'alta stagione (1° luglio-31 agosto)

PERSONALE	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria e pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª categoria e pensioni 2ª categoria	Alberghi 4ª categoria e pensioni 3ª categoria	Locande
Personale di 1ª Categoria:					
(uomini e donne)	85.000	65.000	—	—	—
Personale di 2ª Categoria: (uomini e donne):					
1) oltre i 20 anni	55.000	48.000	45.000	—	—
2) da 18 a 20 anni	48.000	45.000	37.000	—	—
Personale di 3ª Categoria: (uomini e donne):					
1) oltre i 20 anni	46.000	45.000	35.000	28.000	26.000
2) da 18 a 20 anni	36.000	32.000	28.000	25.000	21.000
3) sotto i 18 anni	28.000	25.000	22.000	21.000	20.000

Note:

I salari medi, come sopra determinati, s'intendono comprensivi del valore del vitto e dell'alloggio, 13ª mensilità o la gratifica natalizia, nonchè di ogni altro elemento soggetto a contribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'articolo 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie mensili di cui all'allegata tabella sono applicate per i mesi di luglio ed agosto nelle misure stabilite dalla tabella stessa, mentre vengono ridotte del 15 per cento per i mesi di giugno e settembre e del 30 per cento per i mesi di aprile, maggio ed ottobre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1963.

Roma, addì 11 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

Categorie del personale	Categorie degli alberghi		
	Alberghi di lusso o di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande
1ª Categoria	83.655	73.359	—
2ª Categoria	57.915	55.575	49.842
3ª Categoria	48.789	46.332	40.365

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal Contratto collettivo di categoria, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 3 del contratto stesso.

Le retribuzioni medie di cui alla tabella, s'intendono comprensive del rateo mensile della tredicesima mensilità e del valore in contanti del vitto e dell'alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(4324)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, della compagnia francese « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita,

presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita »:

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4331)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.

Autorizzazione alla Società « Royale Belge Vie-Accidents », con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in tutti i rami di vita e danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Royale Belge Vie-Accidents », Société anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita e contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli e vetri, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile automobili, responsabilità civile terzi, rischi atomici, rischi d'impiego e la riassicurazione negli anzidetti rami;

Viste la relazione tecnica, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, ed in particolare le condizioni di esercizio cui la predetta Società intende attenersi;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La « Royale Belge Vie-Accidents », Société anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli e vetri, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile automobili, responsabilità civile terzi, rischi atomici, rischi d'impiego e la riassicurazione negli anzidetti rami.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari e generali di polizza, presentate dalla predetta Rappresentanza:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

4) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza;

6) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

7) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

8) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

9) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

10) Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile fino al primo decesso;

11) Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

12) Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione, a prepio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

13) Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita temporanea a premio annuo, pagabile in caso di invalidità totale e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

14) Valori di opzione per la conversione in capitale delle rendite differite;

15) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

16) Condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurate;

17) Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità totale e permanente;

18) Clausola di partecipazione agli utili;

19) Condizioni generali di polizza;

20) Condizioni di polizza per le rendite immediate.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Caruso, nato a Leonforte (Enna) il 16 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Catania il 6 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4187)

Il dott. Francesco Saverio Gianotti, nato a Urbino il 3 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino il 28 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(4188)

Il dott. Alessandro Basso, nato a Firenze il 20 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze il 23 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(4189)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del diploma di ostetrica

La signorina Luigia Giovagnoli, nata a Cantiano (Pesaro) l'8 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di ostetrica rilasciatole dall'Università di Roma il 17 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4300)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Sassari il 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1964, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 319, è stato respinto il ricorso straordinario proposto della professoressa Carè Rota Enrica avverso il decreto ministeriale 28 novembre 1958, con il quale la predetta venne inquadrata nei ruoli della carriera del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria al coefficiente 402, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165.

(4295)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1964 i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 novembre 1964.

(4376)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1964 i poteri conferiti al dott. Fernando Cionni, commissario governativo della Cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 30 aprile al 30 ottobre 1964.

(4375)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad istituire una scuola professionale per infermiere presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42.8-541, in data 4 maggio 1961, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo di internato per le allieve, presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(4340)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante: « Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito lungo la strada militare di accesso all'ex batteria « Pianelloni », in comune di Lerici (La Spezia) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1964, n. 101, pagina 1683, penultima ed ultima riga del comunicato medesimo, la dizione: « ... della superficie complessiva di mq. 117 », viene così rettificata: « ... della superficie complessiva di mq. 171 ».

(4411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Calascibetta (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.848.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Troina (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.072.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Sperlinga (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.948.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Aidone (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.988.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Patti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Piraino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Gioiosa Marea (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Gaggi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1964, il comune di Roccafiorita (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.162.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.483.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Caronia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Comitini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Ravanusa (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Montallegro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.840.000, per la copertura del disavanzo econnomico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Naro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Siculiana (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Riesi (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1964, il comune di Sommatino (Caltanisetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1964, il comune di Marciana (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.996.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 26 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,85	624,92	624,89	624,85	624,88	624,8875	624,90	624,88	624,90
$ Can.	578,25	578,20	578,20	578,20	577 —	578,20	578,26	578,22	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,82	144,79	144,8275	144,82	144,80	144,81	144,8125	144,80	144,81	144,80
Kr. D.	90,50	90,49	90,51	90,52	90,45	90,50	90,53	90,52	90,50	90,50
Kr. N.	87,45	87,30	87,435	87,425	87,45	87,44	87,43	87,45	87,44	87,43
Kr. Sv.	121,64	121,62	121,64	121,65	121,70	121,62	121,645	121,65	121,62	121,62
Fol.	173,04	173,13	173,13	173,15	173 —	173,10	173,125	173,07	173,11	173,115
Fr. B.	12,55	12,557	12,555	12,5555	12,55	12,55	12,5555	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,55	127,52	127,54	127,53	127,50	127,52	127,53	127,54	127,52	127,50
Lst	1749,55	1749,25	1749,25	1749,30	1749,25	1749,45	1749,425	1749,50	1749,42	1749,40
Dm. occ.	157,26	157,20	157,235	157,2225	157,15	157,21	157,20	157,22	157,21	157,21
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,205	24,21	24,15	24,21	24,2097	24,20	24,21	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 26 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	107,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,925

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,889
1 Dollaro canadese	578,23
1 Franco svizzero	144,816
1 Corona danese	90,525
1 Corona norvegese	87,427
1 Corona svedese	121,647
1 Fiorino olandese	173,137
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1749,362
1 Marco germanico	157,211
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 886 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 5.689.533 (lire cinquemilioniseicentottantanovemilacinquecentotrentatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.705.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5868/3772 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
5	—	3	Pascolo	I	41.98.50	2.729,03	385	1.050 677
		4	Seminativo	III	22.93.90	3 096,77	350	1.083 869
		6	Id.	II	21.27.50	5.106,00	320	1.633 920
		42	Pascolo	I	5.88.50	382,52	385	147 270
		58	Seminativo	III	11.39.40	1.538,19	350	538.366
		57	Pascolo	I	2.07.50	134,87	385	51.925
		43	Seminativo	II	13.65.40	3.276,96	320	1.049.587
		59	Pascolo	I	2.26.00	146,90	385	56.556
		12	Pascolo cespugliato	unica	4.55 20	150,22	515	77.363
			TOTALI . . .		126.01.90	16.561,46		5 689.533

(4259)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Pomigliano d'Arco, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Pomigliano d'Arco dell'azienda ceduta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci, in data 18 febbraio 1962, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pomigliano d'Arco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Pomigliano d'Arco in data 16 febbraio 1964, nonchè quella assunta, in data 19 febbraio 1964, dal Consiglio di amministrazione della Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), relative alla cessione a quest'ultima delle attività e passività della prima;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pomigliano d'Arco, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini;

Dispone:

1) la Cassa rurale ed artigiana di Pomigliano d'Arco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), in conformità della convezione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 23 aprile 1964, a rogito notar avv. Alessandro Chieffi, iscritto al Collegio notarile di Napoli, registrata a Napoli il 27 aprile 1964, al n. 25071 atti pubblici;

2) la Banca Fabbrocini S.p.A. è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Pomigliano d'Arco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

(4333) *Il Governatore*: CARLI

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Salerno, con sede in Salerno, in amministrazione straordinaria.

Il giorno 6 maggio 1964 in Salerno si è riunito il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, in amministrazione straordinaria, il quale ha proceduto alla nomina del suo presidente nella persona del dott. Giuseppe D'Agostino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva della Amministrazione civile dll'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione;

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione che siano in possesso dei seguenti requisiti

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati connessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni e contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla Prefettura o all'Ufficio dell'amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a)* nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettere *a)* e *b)*; la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro il termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *c*) ed *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservare ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati alle prefetture, nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale di archivio.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L. 35.096
Indennità integrativa speciale	» 6.795
Assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	» 10.523
Assegno temporaneo (di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20)	» 13.405
Totale netto mensile . .	L. 65.820

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione I della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 marzo 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1964
Registro n. 10 Interno, foglio n. 183

(3411)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 29 ottobre 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1.	Roccella dott. Davide	punti	92,62	su 132
2.	Caliolo dott. Rosario	»	89,63	»
3.	Ferraro dott. Domenico	»	87,81	»
4.	Gaetti dott. Giuseppe	»	86,75	»
5.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	84,05	»
6.	Epifani dott. Francesco	»	80,57	»
7.	Rossetti dott. Ermenegildo	»	80,34	»
8.	Petrillo dott. Alfonso	»	77,93	»
9.	Zuanni dott. Federico	»	77,92	»
10.	Bitetti dott. Giuseppe	»	77,79	»
11.	Pasqualis dott. Marcello	»	77,42	»
12.	Cappello dott. Agostino	»	76,08	»
13.	Quadri dott. Luigi	»	75,85	»
14.	Silvano dott. Guido	»	75,60	»
15.	Di Conza dott. Beniamino	»	75,55	»
16.	Scolari Mario	»	74,51	»
17.	Cardinali dott. Vincenzo	»	72,27	»
18.	Aiello dott. Salvatore	»	71,29	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva - Specializzazioni in entomologia agraria e in bachicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 31 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni:

Entomologia agraria: posti 1;
Bachicoltura: posti 1.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove d'esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentzaione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma via XX settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
11) i titoli che presentano in allegato alla domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita almeno da sette figli viventi comprendendo fra essi i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ad assistenti universitari ordinari con almeno 2 anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari o volontari con almeno 3 anni di effettivo servizio, borsisti presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori fitopatologici con almeno 3 anni di tirocinio e le altre categorie di cui al seguente art. 7).

Art. 7.

Ai fini della dichiarazione dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che risultino collocati in graduatoria a parità di merito con altri concorrenti dovranno dimostrare l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi del l'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato del sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università: certificato rilasciato dal rettore dell'università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dell'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero, verranno inoltre dichiarati i vincitori e approvate le graduatorie degli idonei del concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo e dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello

stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli aspiranti che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il collocameto nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli concorrenti nella valutazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1964
registro n. 6, *foglio n.* 253. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Specializzazione di entomologia agraria

Prove scritte:

1) entomologia generale;
2) entomologia speciale;
3) metodi di lotta naturale ed artificiale.

Prova pratica:

riconoscimento dei principali insetti parassitari dei vegetali e degli animali.

Prova tecnica di microscopia applicata all'entomologia.

Prova orale:

le materie delle prove scritte. Nozioni di genetica.

Elementi di chimica degli isetticidi. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in bachicoltura

Prove scritte:

1) morfologia e biologia del baco da seta;
2) malattie del baco da seta;
3) tecnica dell'allevamento del baco da seta e miglioramento genetico.

Prova pratica:

prove di tecnica di anatomia microscopica.

Prova orale:

morfologia e biologia degli insetti con particolare riferimento ai lepidotteri; le materie delle prove scritte; elementi di gelsicoltura e biologia del gelso; metodologia sperimentale.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3953)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 luglio 1963, con il quale è stato bandito un concorso a otto borse di studio, di cui sei da L. 1.000.000 ciascuna e due da L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere, rispettivamente presso istituti nazionali specializzati o all'estero, un corso di studi e di informazioni per approfondire problemi e argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del citato decreto;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Merla prof. Giovanni, ordinario di geologia - Università di Firenze.

Membri:

Penta prof. Francesco, ordinario di geologia applicata - Università di Roma;

Rigamonti prof. Rolando, ordinario di chimica applicata - Politecnico di Torino;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Art. 2.

Il dott. Alarico Pellegrini, direttore di sezione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1964
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 267

(4302)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Programma di esame per la sistemazione a ruolo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto con contratto di diritto privato (legge 3 novembre 1963, n. 1443).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443 concernente la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge n. 425 del 26 marzo 1958, concernente lo stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la relazione n. P.2.1.1.77503 in data 25 marzo 1964, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale);

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi programmi dell'esame di idoneità prescritti per la sistemazione nei ruoli ferroviari del personale di cui all'epigrafe.

Art. 2.

Ai fini della compilazione della graduatoria, il punteggio è dato dalla media dei voti riportati nelle singole prove di esame, in ciascuna delle quali i candidati devono conseguire una votazione non inferiore a sei decimi.

Per la preferenza a parità di voti si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.

Art. 3.

La competenza a deliberare l'esclusione dall'esame d'idoneità è delegata al direttore generale delle Ferrovie dello Stato per le qualifiche di segretario, aiuto applicato ed inserviente e ai direttori compartimentali per le qualifiche di manovale, cantoniere e operaio qualificato.

Roma, addì 8 aprile 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1964
Registro n. 47 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 126. — BONOMI

Sistemazione a ruolo del personale a contratto di diritto privato

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI IDONEITA'

PER LA QUALIFICA DI SEGRETARIO

Prova scritta:

Relazione su argomento compreso nel programma riguardante la prova orale.

Prova orale:

1ª parte: le leggi e loro processo formativo - Amministrazione governativa centrale e locale - Ricorsi amministrativi; Ricorsi al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti;

2ª parte: Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Organi centrali e periferici dell'Azienda e loro funzioni - La rappresentanza e difesa in giudizio della Amministrazione - Nozioni sulla contabilità generale e speciale delle Ferrovie dello Stato - Il bilancio delle Ferrovie dello Stato, controlli sul medesimo - Lo stato giuridico del personale: classificazione del personale e gerarchia - Ammissione in impiego - Nomine in prova e a stabile - Cenni sugli avanzamenti - Mancanze e sanzioni disciplinari - Estinzione del rapporto d'impiego - Cenni sul trattamento economico del personale (competenze fisse, accessorie, ritenute) - Nozioni sulle norme che regolano le pensioni, l'Opera di previdenza, gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali e obbligatorie - Concessioni di viaggio al personale e famiglie.

Transiti interni ed internazionali dell'Italia e correnti di traffico che si svolgono attraverso di essi - Le grandi vie di comunicazioni europee.

Cenni sulle statistiche ferroviarie.

PER LA QUALIFICA DI AIUTO APPLICATO

Tre programmi a scelta del candidato

Programma d'esame n. 1

Prova scritta:

Relazione su argomento di natura professionale di cui al programma stabilito per la prova orale.

Prova orale:

1. Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Servizi e Compartimenti;

2. Nozioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato per quanto riguarda: Classificazione - Gerarchia - Ammissione in impiego - Nomine in prova e a stabile - Obblighi del personale - Attribuzioni - Qualificazioni - Avanzamenti - Congedi - Assenze dal servizio - Diverse specie di sanzioni disciplinari - Varie forme di estinzione del rapporto d'impiego - Limiti di età per il collocamento a riposo - Concessioni di viaggio;

3. Nozioni sul funzionamento e sulla tenuta degli archivi; stati matricolari;

4. Servizio di spedizione della corrispondenza e ripartizione dei documenti.

Programma d'esame n. 2

Due prove di dattilografia:

1ª prova: Copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione per la durata di cinque minuti e complessive 900 battute;

2ª prova: Impostazione e trascrizione a macchina di un prospetto di dati numerici nel tempo massimo di 45 minuti.

Programma d'esame n. 3

Due prove alle macchine perforatrici - verificatrici di tipo IBM:

1ª prova: Prova di perforazione di schede meccanografiche sulla base di elaborato contenente dati numerici da perforare su n. 43 colonne di ciascuna scheda, per la durata di un'ora alla velocità di 6500 fori-ora;

2ª prova: Prova di verifica di schede meccanografiche perforate contenenti, ciascuna, 43 perforazioni, per la durata di un'ora alla velocità di 7000 fori-ora.

PER LA QUALIFICA DI INSERVIENTE

Prova unica comprendente:

1. Dettato - Lettura di un brano di prosa - Quattro operazioni;

2. Nozioni elementari sui Servizi e i Compartimenti delle Ferrovie dello Stato.

PER LA QUALIFICA DI OPERAIO

Prova pratica inerente al mestiere prescelto dal candidato:

1) *Aggiustatore meccanico*:

Esecuzione su disegno dato e con tolleranza ISA IT 9 di un accoppiamento il quale comprendendo le lavorazioni del mestiere, richieda una programmazione del lavoro da parte del candidato;

2) *Aggiustatore motorista*:

Esecuzione di un particolare che richieda operazioni di aggiustaggio su disegno con tolleranza ISA IT 10;

Accertamento, riparazione di guasti e messa a punto di parti e di complessi di un motore endotermico;

3) *Meccanico di automezzi*:

Esecuzione di un elaborato che richieda operazioni di fucinatura e di aggiustaggio;

Riconoscimento e riparazione di un guasto o di una sregolazione del motore, della trasmissione o delle strutture portanti di un autoveicolo, con eventuale sostituzione degli elementi difettosi;

4) *Tornitore meccanico*:

Esecuzione su disegno dato e con tolleranza ISA IT 10 per i fori e ISA IT 9 per gli alberi di un elaborato che, comprendendo le lavorazioni del mestiere, richieda da parte del candidato una preventiva programmazione del lavoro;

5) *Fresatore meccanico*:

Esecuzione su disegno dato di un elaborato che richieda le lavorazioni del mestiere, con tolleranza IST IT 10;

6) *Piallatore*:

Esecuzione della lavorazione di un pezzo che richieda operazioni di piallatura con interpretazione di segni e tolleranza ISA IT 11;

7) *Fucinatore*:

Esecuzione con attrezzi a mano, su disegno dato, di un pezzo che richieda una preventiva programmazione del lavoro da parte del candidato;

8) *Formatore per fonderia*:

Esecuzione di una forma con anima e della relativa colata;

9) *Saldatore*:

Esecuzione su disegno quotato di saldature su materiale ferroso con le diverse tecniche su lamiere di differente spessore, su tubi e profilati, previa preparazione degli elementi da saldare;

10) *Calderaio*:

Esecuzione su disegno quotato di una giunzione di lamiere per caldaie comprendente chiodature a coprigiunto o unioni con elementi filettati e ribaditi, previa preparazione dei pezzi occorrenti e determinazione di alcune dimensioni caratteristiche dei pezzi stessi;

11) *Lamierista-Pannellista*:

Esecuzione su disegno dato di un particolare costruttivo in lamiera sottile comprendente superfici piane e imbutite e giunzioni saldate;

12) *Lattoniere-Stagnaio*:

Esecuzione, su campione dato, di un particolare costruttivo comprendente superfici piane e imbutite, con giunzioni saldate e aggraffate;

13) *Galvano-tecnico*:

Preparazione di un bagno galvanico, servendosi di un ricettario; preparazione e trattamento galvanico di un oggetto;

14) *Carpentiere in legno*:

Esecuzione su disegno dato, con attrezzatura a mano e da campagna, di un particolare di fasciame elastico, comprendente le lavorazioni del mestiere;

15) *Carpentiere in ferro*:

Esecuzione su disegno dato di un elemento di carpenteria metallica, comprendente tracciatura, taglio con fiamma ossiacetilenica, piegatura, curvatura, foratura, unioni chiodate e saldate;

16) *Falegname*:

Esecuzione in base a disegno dato di un manufatto, comprendente unioni ed incastri in vista e nascosti, e la rifinitura delle superfici;

17) *Verniciatore*:

Esecuzione, su distinti pannelli, di alcune delle principali operazioni previste dal ciclo di verniciatura su superfici piane metalliche o in legno, e composizione di una tinta di determinata tonalità su campione dato.

18) *Tappezziere*:

Esecuzione, su indicazione di un disegno, di un manufatto comprendente il molleggio, l'imbottitura e il rivestimento, inclusa la preparazione preventiva del materiale occorrente;

19) *Elettromeccanico*:

Costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno con tolleranza ISA IT 10 ed un lavoro di bobinatura;

20) *Fer-elettrico*:

Costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico, comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno, con tolleranza ISA IT 10, ed un lavoro di bobinatura;

21) *Idraulico*:

Esecuzione di un lavoro relativo al mestiere, con il rilevamento diretto da disegno e con rispetto delle quote indicate;

22) *Sondatore*:

Pratico impiego delle attrezzature e dei materiali inerenti al lavoro da eseguire; costruzione, modifica o riparazione di uno o più attrezzi di lavoro propri del mestiere;

23) *Tipocompositore*:

Esecuzione, da originale, stampato in lingua italiana, di una composizione tipografica di tabella con formula, completa di testata finche con testo, numero o fili punteggiati inseriti e relativa intestazione.

I corpi dei caratteri e la giustezza tipografica dovranno essere conformi all'originale;

24) *Monofonditore*:

Coordinamento e disposizione delle matrici nel telaio, e delle forme relative.

Preparazione e avviamento della macchina.

Il candidato deve assicurare una produzione della macchina non inferiore a 4500 lettere orarie per i corpi da 6 a 10 compreso e di 3500 lettere orarie per i corpi 11 e 12, per la durata minima di 2 ore;

25) *Monotastierista*:

Esecuzione da originale manoscritto o dattiloscritto in lingua italiana alla tastiera, di una composizione con una produzione minima corretta di 4500 lettere orarie.

La giustezza tipografica sarà fissata all'atto della prova.

Il carattere dovrà essere scelto fra i corpi 8 e 10;

26) *Legatore*:

Legatura in « brochure », o legatura di un registro in carta bianca a taglio raso;

27) *Cianografo*:

Riproduzione su carta sensibile assegnata di un certo numero di copie da un originale a matita e da uno a china su tela, previa preparazione della macchina per la stampa e sviluppo abbinati;

28) *Fotografo grafico*:

Dosaggio e preparazione dei prodotti chimici base per lo sviluppo e fissaggio di una pellicola fotomeccanica.

Esecuzione di un negativo in pellicola mediante riduzione fotografica di un originale a tratto su fondo bianco e successiva stampa ingrandita del positivo in pellicola;

29) *Tipoimpressore*:

Preparazione della macchina e adattamento degli inchiostri per la stampa del primo e del secondo colore di un lavoro in tricomia.

Messa in macchina, marginatura, preparazione e stampa delle forme relative a tali colori comprendente trentadue pagine numerate di testo con inserti clichés a tratto e a retino e stereotipie.

Il candidato eseguirà 3 copie del lavoro di cui due stampate in bianco e volta, e di queste una tagliata e piegata a registro a formazione di un trentaduesimo;

30) *Litoimpressore*:

Preparazione della macchina e adattamento degli inchiostri per la stampa del primo e del secondo colore di un lavoro a tre colori sovrapposti a mezzatinta;

31) *Fotolitografo*:

Montaggio su supporto trasparente di copie in carta pelure e pellicola fotografica da originali a tratto ed a retino.

Successiva preparazione, trasporto e incisione della lastra di zinco.

PER LA QUALIFICA DI MANOVALE

Due programmi a scelta

Programma d'esame n. 1

Prova unica comprendente:

1) Dettato - Lettura di un brano di prosa - Quattro operazioni;

2) Nozioni sul segnalamento nonchè sul servizio dei treni, degli scambi e delle manovre.

Programma d'esame n. 2

Prova unica comprendente:

1) Dettato - Lettura di un brano di prosa - Quattro operazioni;

2) Prova pratica di fatica consistente nel carico di materiali.

PER LA QUALIFICA DI CANTONIERE

Prova pratica:

1) Lavori con impiego di pale e forconi:
scopertura del binario, ricopertura e profilatura della massicciata;
carico e scarico di pietrisco e terra da carri ferroviari:

2) Lavori con impiego di chiavi di vario tipo:
rimozione organi di attacco di un binario;
toglimento d'opera di piastre e piastroni di vario tipo, smontaggio di ganasce;
applicazione di piastre e piastroni di vario tipo, rimontaggio di ganasce;

3) Lavorazioni del legname con impiego di trivelle, asce e mazze:
spianatura con l'ascia del piano di appoggio, foratura con la trivella, otturazione fori con cavicchi e lavori complementari (spalmatura con olio di catrame);

4) Lavori con impiego del piccone:
rincalzatura delle traverse;

5) Lavori con impiego di palanchini:
spostamento laterale del binario.

(4415)

Sostituzione del segretario della 1ª Sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentocinquantasei posti di segretario amministrativo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norma di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963 n. 2709, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquantasei posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica o di ragioniere e perito commerciale;

Viste le proprie deliberazioni nn. 53/P.2.1.1. e 38/P.2.1.1. rispettivamente del 29 gennaio e 13 novembre 1963, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Belli Aldo è nominato segretario della prima Sottocommissione per il concorso in epigrafe, in sostituzione dell'ispettore capo Inglese dott. Giuseppe, impossibilitato, per motivi di famiglia, ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il direttore generale: SANTONI RUGIU

(4414)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di alunno di economato indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di alunno di economato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 19 novembre 1963, avranno luogo a Roma nei giorni 9 e 10 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 9 alle ore 12 del giorno 8 luglio 1964 al Palazzo dei Congressi dell'EUR, per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(4379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Rovigo, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 dicembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Rovigo, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4282)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Amelia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 14 febbraio 1964, con il quale il dott. Pacifici Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pacifici Pietro è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Amelia.

Il predetto dovrà assumere servizio entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Amelia e all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Il sindaco del comune di Amelia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Terni, addì 16 maggio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4385)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 3194/64 del 26 febbraio 1964, col quale vennero assegnate le condotte vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che il dott. Morrone Albinio ha rinunziato alla condotta medica del comune di Cannalonga;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso che seguono nella graduatoria il dott. Morrone Albinio;

Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Morrone Albinio è dichiarato rinunziatario al posto di medico condotto del comune di Cannalonga;

Il dott. Iannuzzella Domenico è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Cannalonga.

Il sindaco del comune di Cannalonga è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 13 maggio 1964

Il medico provinciale CHIGNOLI

(4307)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commisione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 539 in data 31 dicembre 1963 e 14 aprile 1964, con i quali, rispettivamente, è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1963 ed è stata disposta una modifica al bando stesso concedendo, nel contempo, una proroga per la presentazione delle relative domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Cuneo, dell'Ordine provinciale dei veterinari nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale della carriera amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario, dirigente dell'Ufficio veterinario provinciale di Torino;

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;

Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 3a classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La Commissione giudicatr iniziera i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

Cuneo, addì 16 maggio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARI

(4388)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.